



SENTENZA - 231/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Anna BOMBINO	Consigliere
Quirino LORELLI	Consigliere relatore
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Carola CORRADO	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio d'appello, in materia di responsabilità, iscritto al n.60659 del registro di segreteria, proposto dal **Comune di San Felice a Cancellò**, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore (c.f. p.iva 00163150618), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tagliatela, pec avv.tagliatela@legalmai.it, presso lo stesso domiciliato in Roma, Viale Castrense n. 7,

- appellante -

Contro

1) **Curatela del Fallimento "Impresa di Gestione Esattoriale (I.A.P.) s.r.l."** (p.iva 06008230630), in persona del curatore fallimentare, dr. L. Soprano, costituita in primo grado con l'avv. G. Gava, pec: gabrielegava@avvocatinapoli.legalmail.it, non costituita;

2) PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, pec: campania.procura@corteconticert.it;

3) PROCURA GENERALE presso la Corte dei Conti in persona del Procuratore generale p.t., pec: procuratore.generale@corteconticert.it;

- appellati -

avverso e per la riforma

della sentenza n.671/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata il 15 settembre 2022;

Visto l'atto d'appello;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza del 20 settembre 2024, svolta con l'assistenza del segretario Dott.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore, Cons. Quirino Lorelli, per l'appellante l'avv.to G. Tagliatela ed il V.P.G. Attilio Beccia per la Procura generale, nessuno comparso per il concessionario della riscossione Curatela del Fallimento "Impresa di Gestione Esattoriale (I.A.P.) s.r.l."

F A T T O

Con atto di appello depositato il 22.3.2023, il Comune di San Felice a Cancellò, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tagliatela, impugna la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania, n.671/2022, depositata il 15.9.2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune

suddetto ai sensi dell'art. 172 C.G.C., notificato in data 3/3/2021, che chiedeva la condanna della Curatela del Fallimento "Impresa di Gestione Esattoriale - (I.A.P.) S.r.l." (alla quale, con contratto del 27/12/2006, rep. 158, il Comune aveva affidato in concessione l'attività di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali) al pagamento di una somma non inferiore a 11.971.283,47 euro, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria fino al soddisfo e con vittoria di spese e onorari di causa.

Lamenta l'appellante l'erronea qualificazione della domanda. violazione di extra o ultrapetizione per avere la Corte sostituito la domanda proposta con una diversa modificandone i fatti costitutivi; assenza di rischio di disapplicazione del rito ordinario; sussistenza della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sul quantum; l'erronea valutazione delle prove prodotte, motivazione contraddittoria, errata applicazione delle regole sull'onere della prova.

Chiede quindi l'appellante, in accoglimento del gravame, di accertare l'ammontare del credito del Comune, con le conseguenze tutte di legge; di disporre una consulenza tecnica d'ufficio sul quantum, accertando la consistenza del rapporto dare-avere tra concessionario IAP oggi impresa in fallimento e Ente comunale.

Nel giudizio d'appello così incardinato ha depositato le proprie conclusioni la Procura generale, chiedendo di accogliere l'appello proposto dal Comune siccome ammissibile e fondato, con riforma della decisione impugnata e con condanna della società concessionaria

appellata, in fallimento, al pagamento delle spese di giudizio.

Nessuno si è costituito in giudizio per la società concessionaria.

In data 9.8.2024 il Comune appellante ha depositato una memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento del gravame e delle conseguenti richieste a carico dell'agente della riscossione.

All'udienza di discussione della causa del 20.9.2024 le parti costituite si sono riportate alle rispettive eccezioni, difese e deduzioni e la stessa è passata in decisione.

DIRITTO

La sentenza di prime cure, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal Comune, ha ritenuto che *“la fattispecie dedotta vada ... ricondotta nell'alveo del giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, inerendo alla gestione del rapporto tra l'agente della riscossione e il Comune e, in particolare, alle risorse proprie di quest'ultimo”*. Inoltre la causa petendi sarebbe *“rappresentata dalla contestazione sulla riscossione delle somme, ovvero si imputa alla Società una responsabilità per aver omesso la riscossione o per aver determinato con la propria censurabile condotta minori somme riscosse per conto del Comune; ipotesi questa che integra una fattispecie di responsabilità amministrativa con danno da mancata entrata, per la quale è necessario un giudizio “ordinario” di responsabilità ad iniziativa della Procura contabile (ex multis, Sez. Campania n. 166/2020 e 272/2021, Sez. Sicilia n. 170/2020 e 401/2019)”*, con la conseguenza che in ordine alla *“questione sottoposta alla cognizione della Corte, non può che derivarne la declaratoria di inammissibilità della relativa domanda”*.

Sul punto ritiene l'appellante che trattandosi di giudizio ad istanza di

parte, dovesse essere individuabile l'interesse all'azione, ossia la lesione della situazione giuridica soggettiva che aveva portato alla contestazione delle patite contabili da parte dell'Ente nell'ambito del rapporto gestorio; ne discende che errata risulterebbe la pronuncia di inammissibilità, per non avere l'ente formulato una domanda che superasse il rapporto esattoriale *strictu sensu*, diversamente da altri casi, tra cui quelli richiamati in sentenza, da considerarsi diversi.

La Sezione territoriale – secondo l'appellante – avrebbe potuto fugare ogni dubbio sull'ammissibilità della domanda, se avesse considerato che l'Ente aveva già formulato istanza di insinuazione al passivo della ex-concessionaria in fallimento ed il suo credito risultante dalle partite di dare-avere, era stato ammesso con riserva fino all'esito del giudizio contabile deputato ad accertarne l'ammontare.

Non sussisterebbe allora alcun rischio di disapplicazione del rito ordinario o di illegittima sostituzione dell'Ente all'azione erariale della Procura, in quanto l'Ente aveva già conseguito dal Giudice civile un titolo per l'integrale rifusione del credito, da consolidare solo nel *quantum* nell'ambito del giudizio contabile, stante la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, per l'appunto, unica sede deputata all'accertamento del dare-avere nel rapporto tra Ente e concessionario.

In punto di ammissibilità del ricorso ad istanza di parte, questo Collegio non ha ragione per discostarsi dall'ormai consolidato indirizzo espresso dalle Sezioni di appello della Corte dei conti, proprio in fattispecie relative a gravami proposti contro pronunce della medesima Sezione territoriale campana, per il quale appare

pienamente ammissibile il meccanismo processuale del giudizio ad istanza di parte, *“ove attivato dall’Ente impositore per ottenere il mero accertamento delle proprie ragioni creditorie nei confronti dell’agente della riscossione, quali scaturenti dal rapporto esattoriale.*

Ciò valorizzando, tra l’altro:

- la riconducibilità all’art. 172, lett. d, c.g.c., quale disposizione avvalorante l’esistenza di una categoria atipica e residuale di “giudizi ad istanza di parte”, di controversie fondate su di un petitum che origina dal rapporto di dare-avere tra il concessionario e l’ente pubblico impositore e che rimane, senza travalicarlo, all’interno del medesimo rapporto, non involgendo, in via diretta ed immediata, profili risarcitori, siccome rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa;

- la natura generale del principio che identifica nella certezza dei rapporti giuridici un bene della vita, giuridicamente tutelabile” (cfr. Corte dei conti, Sez.II, n.39/2023 che richiama a sua volta Sez.II, n.297/2021; Sez.I, n.99/2024).

Va rimarcato nella fattispecie che i fatti costitutivi della domanda azionata risiedono in pretese ragioni creditorie, strettamente attinenti al rapporto esattoriale (ai relativi rapporti dare-avere), asseritamente discendenti da comportamenti negligenti dell’esattore nell’esercizio della funzione pubblicistica di riscossione, pretese creditorie essenzialmente paramtrate, in maniera del tutto significativa, all’importo dei ruoli consegnati e non riscossi nel periodo di riferimento.

Risulta, dunque, rispettato il limite inderogabile rappresentato dal

divieto di sostituzione della domanda attivata con altra diversa. Alla domanda, come riformulata nei termini sopra esposti, risultano estranee finalità risarcitorie, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della Procura erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile, dei presupposti specifici della predetta responsabilità (su tale ultimo profilo, vedasi Corte conti, Sez. II, n.10/2022, pronunciata con riferimento ad una ipotesi in cui la domanda azionata, nella forma del giudizio ad istanza di parte, presentava profili risarcitori ribaditi anche in udienza dall'ente pubblico agente, attraverso la contestazione della legittimità costituzionale delle disposizioni prevedenti la legittimazione esclusiva del P.M. contabile all'esercizio dell'azione in materia di responsabilità amministrativa).

Trattasi, infatti, di domanda volta alla mera verifica dei rapporti di dare-avere tra i soggetti del rapporto esattoriale, in funzione del semplice accertamento di eventuali ragioni di credito dell'Ente impositore verso l'agente della riscossione, quali scaturenti dal medesimo rapporto.

Essa, pertanto, non persegue un accertamento di merito sulla sussistenza o meno degli specifici elementi strutturali della responsabilità amministrativa (danno erariale, condotta antigiuridica, nesso eziologico, elemento soggettivo del dolo o della colpa grave).

Viene, dunque, in rilievo un'azione non sovrapponibile a quella per danno erariale, di competenza esclusiva della Procura contabile, e,

dunque, sicuramente esperibile nelle forme del giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d, C.G.C. (Corte dei conti, sez.I, n.99/2024, cit.).

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, previa riqualificazione dell'azione proposta in termini di mero accertamento (nei termini sopra visti) e con esclusione di ogni profilo risarcitorio, il presente appello va accolto. Va, pertanto riconosciuta la legittimazione attiva del Comune appellante a ricorrere allo strumento del giudizio ad istanza di parte, ex art. 172, c.g.c., e l'ammissibilità del relativo ricorso. Trattandosi di decisione che investe unicamente una questione preliminare, consegue, in applicazione dell'art.199, comma 2 c.g.c., la rimessione degli atti al primo Giudice, perché, in diversa composizione, si pronunci sul merito del giudizio nonché sulla regolazione delle spese del presente grado d'appello.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando,

- 1) accoglie l'appello avverso la sentenza n.671/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata il 15 settembre 2022, con conseguente riconoscimento della legittimazione attiva del Comune di San Felice a Canello, al giudizio di cui all'art.172, lett. d, c.g.c.. e dell'ammissibilità del relativo ricorso;
- 2) rimette gli atti, ai sensi dell'art.199, comma 2, c.g.c., alla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania per la prosecuzione, in diversa composizione, del giudizio nel merito, nei termini di cui in parte motiva e la pronuncia sulle spese anche del giudizio di appello.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Quirino Lorelli

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26/09/2024
il dirigente
f. to digitalmente